



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 24 dell'8 aprile 2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Definizioni*
- Art. 3 - Composizione del Consiglio Comunale*
- Art. 4 - Interpretazione e garanzie di funzionalità del Consiglio*
- Art. 5 - Pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori*
- Art. 6 - Rendicontazione delle spese elettorali*
- Art. 7 - Luoghi delle riunioni*

TITOLO II COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 8 - Prima seduta*
- Art. 9 - Convalida degli eletti*
- Art. 10 - Adempimenti della prima seduta*
- Art. 11 - Linee programmatiche*

CAPO II PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- Art. 12 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio*
- Art. 13 - Funzioni del Presidente*
- Art. 14 - Ufficio di Presidenza: composizione e funzionamento*

- Art. 15 - Comunicazione di nomina della Giunta*
Art. 16 - Surrogazione dei Consiglieri nominati Assessori
Art. 17 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale
*Art. 18 - Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende ed Istituzioni*

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 19 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari*
Art. 20 - Sede e risorse dei gruppi consiliari

CAPO IV

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- Art. 21 - Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo*
Art. 22 - Attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo

CAPO V

LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 23 - Le Commissioni consiliari permanenti – Composizione e costituzione*
Art. 24 - Presidenza delle Commissioni
Art. 25 - Attribuzioni delle Commissioni consiliari
Art. 26 - Convocazione delle Commissioni consiliari
Art. 27 - Formulazione ordine del giorno delle Commissioni consiliari
Art. 28 - Validità e pubblicità delle sedute
Art. 29 - Partecipazione alle Commissioni consiliari
Art. 30 - Segreteria delle Commissioni
Art. 31 - Verbali
Art. 32 - Commissioni temporanee speciali
Art. 33 - Commissioni di indagine
Art. 34 - Commissione per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale
Art. 35 - Gettoni di presenza
Art. 36 – Risorse per il funzionamento degli Organismi Consiliari

TITOLO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 37 - Attribuzioni generali*
- Art. 38 - Compiti connessi al funzionamento dell'Organo*
- Art. 39 - Compiti in materia di Bilancio*
- Art. 40 - Attribuzioni connesse al dissesto*
- Art. 41 - Altre attribuzioni del Consiglio Comunale*

CAPO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 42 - Avviso di convocazione*
- Art. 43 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione*
- Art. 44 - Elenco degli argomenti da trattare*
- Art. 45 - Deposito degli atti*
- Art. 46 - Durata delle sedute consiliari*

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 47 - Sede delle adunanze*
- Art. 48 - Sedute ordinarie e d'urgenza*
- Art. 49 - Adunanze di seconda convocazione*
- Art. 50 - Sedute aperte*
- Art. 51 - Numero legale e validità seduta (1^a e 2^a convocazione)*
- Art. 52 - Accertamento numero legale e seduta deserta*
- Art. 53 – Scrutatori: Nomina e funzioni*
- Art. 54 - Pubblicità e segretezza delle sedute*
- Art. 55 - Partecipazione del Segretario*
- Art. 56 - Ordine dei lavori*
- Art. 57 - Norme generali sulla discussione*
- Art. 58 - Disciplina e tempi degli interventi*
- Art. 59 - Mozione d'ordine*
- Art. 60 - Fatto personale*
- Art. 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva*
- Art. 62 - Presentazione degli emendamenti*

- Art. 63 - Esame degli emendamenti*
- Art. 64 - Chiusura della discussione*
- Art. 65 - Dichiarazioni di voto*

CAPO IV

INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- Art. 66 - Sindacato ispettivo*
- Art. 67 - Interrogazione*
- Art. 68 - Mozione*
- Art. 69 - Mozione di sfiducia al Sindaco*
- Art. 70 - Ordini del giorno*

CAPO V

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- Art. 71 - Validità delle votazioni*
- Art. 72 - Ordine delle votazioni*
- Art. 73 - Votazione palese*
- Art. 74 - Controprova della votazione con dispositivo elettronico*
- Art. 75 - Votazione per appello nominale*
- Art. 76 - Votazione segreta*
- Art. 77 - Votazione per singole parti*
- Art. 78 - Voto limitato*
- Art. 79 - Calcolo della maggioranza e parità di voto*
- Art. 80 - Computo dei votanti*
- Art. 81 - Proclamazione dell'esito delle votazioni*
- Art. 82 - Irregolarità nella votazione*

CAPO VI

VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 83 - Il processo verbale*
- Art. 84 - Approvazione e rettifica dei verbali*
- Art. 85 - Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni*

CAPO VII

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 86 - Comportamento dei Consiglieri*

- Art. 87 - Partecipazione degli Assessori*
- Art. 88 - Partecipazione di altri soggetti*
- Art. 89 - Partecipazione del pubblico*
- Art. 90 - Partecipazione dei rappresentanti dell'informazione*
- Art. 91 - Ripresa televisiva delle sedute consiliari*
- Art. 92 - Disordini in aula*
- Art. 93 - Divieto d'uso di telefoni cellulari*

TITOLO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 94 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo*
- Art. 95 - Diritto di informazione e di accesso*
- Art. 96 - Diritto di iniziativa*
- Art. 97 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi*
- Art. 98 - Indennità di presenza ai Consiglieri*
- Art. 99 - Patrocinio legale degli amministratori e assicurazione*

CAPO II

DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 100 - Obbligo di presenza*
- Art. 101 - Obbligo del segreto*
- Art. 102 - Obbligo di astensione*
- Art. 103 - Pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori*
- Art. 104 - Rendicontazione delle spese elettorali*
- Art. 105 - Entrata in carica dei Consiglieri*
- Art. 106 - Dimissioni dei Consiglieri*
- Art. 107 - Decadenza dei Consiglieri*
- Art. 108 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri*

NORME FINALI

- Art. 109 - Pubblicità*
- Art. 110 - Entrata in vigore*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

(art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000 - art. 7 Statuto)

1. Il presente regolamento, in adempimento ed in esecuzione delle norme dello Statuto comunale e nel rispetto dei principi di legge in materia, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, la posizione giuridica del Consiglio Comunale, lo status dei Consiglieri e la formazione delle deliberazioni collegiali attraverso le quali opera, al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.

Art. 2 - DEFINIZIONI

(art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
 - a) **adunanza**: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - b) **aula consiliare**: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla Presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - c) **numero legale o quorum strutturale**: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - d) **quorum funzionale**: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - e) **seduta**: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se adottate dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;
 - f) **ordine del giorno**: l'espressione ha tre significati:
 - 1- elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - 2- documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri in occasione della votazione di emendamenti a deliberazioni e di deliberazioni, sul quale il Consiglio vota separatamente;
 - 3- documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri;
 - g) **Presidente**: è colui che presiede la seduta, e cioè il Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza

od impedimento anche di quest'ultimo, il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere Anziano.

- h) **Consigliere Anziano:** è Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. n.267/2000 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art.73 (art. 11 Statuto).
- i) **Consiglieri Assegnati:** la somma dei Consiglieri comunali previsti dalla legge ed il Sindaco, salvo che riguardo a quest'ultimo non ne sia espressamente prevista l'esclusione;
- l) **aggiornamento dei lavori:** è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 37 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall' art.16,c. 17 L. n.148/2011)

1. Il Consiglio Comunale di Matera è composto dal numero di Consiglieri stabilito per legge, oltre al Sindaco, eletti contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE E GARANZIE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO
(art. 38 comma 2 D.Lgs. 267/2000)

1. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali, udito il Segretario Generale.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato un consigliere contrario alla decisione del Presidente ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali nel corso delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Su tali eccezioni decidono i capigruppo presenti in aula, udito il Segretario Generale. A tal fine il Presidente può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate rispetto al caso concreto.
4. La decisione assunta ai sensi del comma 2 può, su richiesta anche di un solo Consigliere, essere riesaminata e sottoposta all'approvazione del Consiglio in una successiva seduta, previa proposta formulata dalla Conferenza dei Capigruppo. In tal caso il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, che provvede a sottoporle alla Conferenza dei Capigruppo e al Segretario Generale; la questione, corredata del parere del Segretario Generale, è quindi rimessa alla decisione del Consiglio comunale il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Sull'interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 5 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI
AMMINISTRATORI**
(art. 14 D.Lgs. n. 33/2013)

1. Gli amministratori, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale una dichiarazione concernente:
 - a) diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società possedute, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o Sindaco di società;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, ovvero nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.
2. Gli adempimenti indicati nei punti precedenti, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dall'amministratore.
3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori comunali sono tenuti a presentare al Sindaco, depositandole presso la segreteria generale:
 - a) un'attestazione, anche se negativa, concernente le variazioni alla situazione patrimoniale di cui al comma 1);
 - b) copia della dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.
4. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni.
5. La segreteria generale provvede alla pubblicazione della documentazione acquisita ai sensi del presente articolo sul sito internet del Comune nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 6 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI
(Legge n.96/2012)

1. Il Consigliere eletto entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale è tenuto a depositare presso la segreteria generale del Comune una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito e dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui alla Legge n. 659/1981 e successive modificazioni relative agli eventuali contributi ricevuti. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio in carica diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di cinque giorni.

Art. 7 - LUOGHI DELLE RIUNIONI

(art. 38 comma 2 e 9 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo comunale adeguatamente attrezzata all'uso.
2. Parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta e alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa e agli operatori radiotelevisivi.
3. Nei giorni di seduta sarà esposto all'interno della sala consiliare il gonfalone civico e, all'esterno del palazzo comunale, la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.
4. Il Presidente, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari, può stabilire in via eccezionale, quando sussistono particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa.

TITOLO II COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 8 - PRIMA SEDUTA

(art.40 D.L.gs. 267/2000 - art. 9 Statuto)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.
3. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di Consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

Art. 9 - CONVALIDA DEGLI ELETTI

(art.41 D.L.gs. 267/2000 - art. 10 Statuto)

1. Dichiarata aperta la seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni previste dalla legge.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito ai sensi delle disposizioni di legge.
4. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

Art. 10 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

(art.41 D.L.gs. 267/2000 - art. 10 Statuto)

1. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:
 - a) esame della condizione degli eletti: Consiglieri e Sindaco;
 - b) surrogazione dei candidati ineleggibili;
 - c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale;
 - d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana;
 - e) elezione del Presidente del Consiglio e dei due vice Presidenti;
 - f) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, ed esame delle condizioni di compatibilità degli Assessori;
 - g) elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE

(art.42 D.L.gs. 267/2000 - art. 14 Statuto)

1. Entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio, o dalla nomina degli Assessori il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

CAPO II PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(art.39 D.L.gs. 267/2000 - art. 12 Statuto)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente Consiglio Comunale, che ne dirige i lavori secondo le norme statutarie e del presente regolamento.
2. La carica di Presidente e di Vice Presidente Vicario è incompatibile con quella di Sindaco e di Presidente di gruppo consiliare, salvo che quest'ultimo non sia rappresentato da un unico componente.

3. L'elezione del Presidente e dei 2 Vice Presidenti avviene a scrutinio segreto con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto.
4. Subito dopo l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva il Consiglio provvede, su convocazione del Vice Presidente, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio, con le stesse modalità.
6. La mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio può giustificarsi solo in caso di cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiduciarità politica.

Art. 13 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

(art.39 D.L.gs. 267/2000 - art. 13 Statuto)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo Statuto e ne promuove il confronto con le realtà territorialmente vicine.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
3. Il Presidente assicura il funzionamento dell'assemblea consiliare e svolge le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge, dall'art. 13 dello Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 14 - UFFICIO DI PRESIDENZA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale si avvale dell'assistenza e della competenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale. Quanto attiene allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e delle altre attività necessarie a darne attuazione, sarà curato dall'Ufficio di Segreteria Generale, alle dirette dipendenze gerarchiche del Segretario Generale.
3. Le funzioni di Segreteria dell'Ufficio di Presidenza sono svolte da uno o più dipendenti comunali, nominati dal Sindaco su indicazione del Presidente, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti di segreteria particolare. Gli stessi cessano da tale rapporto fiduciario al termine del mandato del Presidente che li ha indicati.
4. L'Ufficio di Presidenza è dotato di autonomia organizzativa e di proprie risorse finanziarie.
5. Il Presidente del Consiglio comunale - con decisione assunta in sede di riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari integrata dalle proprie proposte per quanto concerne l'Ufficio di Presidenza e lo Staff del Consiglio - provvede a richiedere al Sindaco la iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.

Art. 15 - COMUNICAZIONE DI NOMINA DELLA GIUNTA

(art.40 D.L.gs. 267/2000 - art. 9 Statuto)

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina degli assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 16 - SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI NOMINATI ASSESSORI

1. Qualora siano stati nominati componenti della Giunta uno o più Consiglieri comunali e questi abbiano, a seguito di espressa accettazione, assunto la relativa carica, cessano dalla carica di Consigliere.
2. Il Consiglio Comunale, preso atto di tale circostanza, provvede alla surrogazione dei singoli Consiglieri nominati alla carica di assessore, chiamando a subentrarvi il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il singolo Consigliere cessato e così successivamente, fino alla reintegrazione dell'Organo.
3. Il consiglio procede, quindi, alla convalida dei Consiglieri subentrati.

Art. 17 - ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

(art.40 D.L.gs. 267/2000 - art. 10 Statuto)

1. Il Consiglio elegge la Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti.
2. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 18 - INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

(art.50 comma 8 D.L.gs. 267/2000 - art. 37 Statuto)

1. Il Consiglio nella seduta successiva a quella di cui al precedente art. 8 adotta, su proposta del Sindaco, la deliberazione di cui all'art. 50, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 19 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

(art. 38 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 16 comma 4 Statuto)

1. I consiglieri, ancorché singoli, eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni comunali costituiscono un gruppo consiliare di cui fanno parte.
2. Il gruppo consiliare è un ufficio strumentale del Consiglio.
3. Ogni singolo gruppo deve comunicare, per iscritto al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Presidente di Gruppo entro il termine di sette giorni dalla data di adozione della deliberazione di convalida degli eletti. Eventuali successive modifiche devono essere comunicate al Presidente del consiglio.
4. Nel caso di omessa comunicazione è considerato Presidente di Gruppo il componente eletto che ha riportato la cifra individuale più alta nella lista alla quale il gruppo si riferisce, secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
5. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non limita la libertà di opinione o di voto del componente, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori
6. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene per aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo accetta l'adesione, in tal caso il consigliere che recede dovrà dare comunicazione formale al Presidente del Gruppo Consiliare di appartenenza e al Presidente del Consiglio depositando a quest'ultimo la dichiarazione di accettazione del presidente del gruppo consiliare al quale intende aderire,
7. I consiglieri che non intendono far parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti possono costituire un gruppo consiliare misto, se quest'ultimo è composto da 2 consiglieri, diventa capogruppo il consigliere più anziano, salvo diversa intesa. Se è composto da 3 o più consiglieri, il capogruppo verrà eletto all'interno del gruppo dai suoi componenti.
8. I candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti e proclamati eletti alla carica di consigliere, debbono dichiarare a quale lista intendono collegarsi.
9. I consiglieri che omettono di rendere le dichiarazioni di cui al precedente comma 8 sono inclusi d'ufficio dal Presidente del Consiglio nel gruppo misto.
10. Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio dal Presidente del Consiglio nel gruppo misto. Sono altresì inclusi nel gruppo misto i consiglieri che nel corso del mandato abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un gruppo esistente.
11. Al consigliere subentrato nel corso del mandato si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
12. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

Art. 20 - SEDE E RISORSE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il gruppo di maggioranza, quello di minoranza ed eventualmente quello misto, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
2. Per il funzionamento e le iniziative dei gruppi consiliari, sono previste in bilancio apposite risorse determinate nei termini e con le modalità di cui al successivo art.36.
3. Il fondo è annualmente ripartito fra i vari gruppi consiliari, in base a una quota fissa, uguale per ogni gruppo, cui si aggiunge una quota variabile per ogni Consigliere oltre al Presidente di Gruppo. Gli importi delle quote, fissa e variabile, sono stabiliti annualmente dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione, con decisione assunta a maggioranza assoluta. Tale ripartizione rimane inalterata per l'esercizio di riferimento, anche a seguito di variazioni nella composizione dei gruppi.
4. Tale fondo è gestito dal dirigente responsabile, ai sensi delle vigenti norme di legge.
5. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme versate per il funzionamento dei gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del Conto consuntivo.

CAPO IV CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 21 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

(art. 18 Statuto)

1. I Capigruppo consiliari costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è composta dai Presidenti dei singoli gruppi, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, e ne dirige i lavori. Ove anche quest'ultimo risulti assente o impedito, la presidenza della Conferenza è attribuita al Capogruppo più anziano di età.
2. Alle conferenze ogni Presidente di gruppo può farsi sostituire da un altro componente del gruppo.
3. La Conferenza è convocata, con scadenze almeno mensili e generalmente all'inizio del mese, dal Presidente del Consiglio con avviso scritto riportante l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione.
La Conferenza è altresì convocata su richiesta del Sindaco o di almeno 1/3 dei suoi componenti entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data in cui perviene al protocollo del Comune la richiesta stessa che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Il Presidente del Consiglio, qualora ne rilevi l'opportunità, può convocare con breve anticipo, la Conferenza dei Capigruppo nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio e può riunirla in qualunque momento nel corso della seduta del Consiglio previa sospensione della medesima.
5. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno la metà dei Capigruppo che rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale, escluso il

Presidente del Consiglio comunale, salvo il caso che sia l'unico componente del suo gruppo consiliare.

6. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai Capigruppo, non computandosi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli Capigruppo o loro delegati, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti pari a quello del suo gruppo consiliare.
7. Su richiesta del Presidente di gruppo consiliare interessato non si terranno sedute del Consiglio in coincidenza con i congressi cittadini, provinciali, regionali e nazionali delle rispettive formazioni politiche.
8. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti assiste il Segretario Generale o un dipendente del Comune da lui delegato per la verbalizzazione.
9. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio di adeguare il calendario delle sedute del Consiglio alle circostanze sopraggiunte, sentendo la Conferenza.

Art. 22 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

(art. 18 Statuto)

1. La Conferenza dei Presidenti di gruppo si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, tenuto conto degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti; delle priorità indicate dal Sindaco; delle richieste del quinto dei consiglieri, della Giunta, dei singoli consiglieri, dei comitati di quartiere e dei cittadini;
 - b) le modalità, i tempi di attuazione del programma e l'ordine dei lavori della seduta consiliare;
 - c) il periodo di sospensione feriale del Consiglio e delle commissioni;
 - d) le questioni procedurali;
 - e) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i Presidenti dei Gruppi possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - f) l'utilizzazione dei locali, dei servizi e delle attrezzature assegnati per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
 - g) le proposte di modificazioni ed aggiunte al presente regolamento, formulate dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dai Consiglieri, o dalla stessa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che si dimostrino necessarie;
 - h) la regolamentazione dell'utilizzo della sala del Consiglio Comunale;
 - i) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente regolamento o dal Consiglio con appositi incarichi.
2. Sul programma dei lavori, sugli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari, sulle modalità e tempi di attuazione del programma, le decisioni all'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei gruppi sono definitive. In caso di mancato accordo provvede il Presidente del Consiglio. Il programma dei lavori deve favorire l'equilibrio tra le responsabilità politiche, familiari e professionali.
3. Le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo o dal Presidente del Consiglio sono comunicate al Sindaco e al Segretario Generale.
4. Possono partecipare ai lavori della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con diritto di parola, il Sindaco o un assessore delegato e, su invito del Presidente del Consiglio, i componenti la Giunta, i Presidenti dei comitati di quartiere, i presidenti delle commissioni consiliari ed il personale comunale.

CAPO V

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 23 - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE (Art. 38 comma 6 D.Lgs 267/200 – Art. 19 Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.
2. Il numero delle commissioni è pari al numero di assessori attribuiti dalla legge.
3. Le commissioni, nel caso di riduzione temporanea del numero dei componenti la Giunta, continueranno a operare fino alla nuova nomina degli Assessori
4. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio.
5. La deliberazione consiliare istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
6. Ciascuna commissione consiliare permanente deve vedere rappresentato al suo interno ogni gruppo consiliare. A tale scopo il numero dei componenti della commissione deve essere tale da rappresentare tutti i gruppi consiliari e, altresì, tale da consentire la partecipazione di tutti i consiglieri comunali distribuiti all'interno delle commissioni.
7. Ogni consigliere comunale ha il diritto di far parte almeno di una commissione consiliare permanente unitamente al Presidente del gruppo di appartenenza.
8. Uno stesso consigliere può appartenere a più di una Commissione.
9. Ogni gruppo consiliare composto da un numero inferiore a quello delle Commissioni, designa un solo componente; i gruppi composti da un numero superiore al numero delle commissioni e fino al suo doppio ne designa due; qualora il numero dei consiglieri del singolo gruppo sia superiore al doppio del numero delle commissioni, il numero dei componenti designati è pari a 3.
10. Nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, il gruppo comunica a mezzo del proprio Presidente di Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale la designazione del consigliere surrogante nelle commissioni.
11. Il Presidente del gruppo consiliare può delegare, in forma scritta rivolta al Presidente della commissione, altro consigliere appartenente allo stesso gruppo a sostituire sé stesso o il consigliere componente in una specifica riunione. Della avvenuta sostituzione è fatta menzione nel verbale.
12. Nel caso in cui il Presidente del gruppo consiliare non abbia comunicato per iscritto la sostituzione del consigliere componente, può provvedervi in apertura di seduta della commissione, designando anche sé stesso.
13. Ciascun gruppo o il Capogruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
14. Ogni gruppo o il Capogruppo procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, al cambiamento necessario dei componenti da esso designati e alla loro sostituzione in caso di dimissioni dalla commissione o impedimenti che rendano necessaria la loro surrogazione permanente.

15. Ciascun consigliere che ritenga di abbandonare i lavori di commissione prima del termine dovrà darne avviso al Presidente che lo dichiarerà a verbale. Il segretario di ciascuna commissione curerà tale adempimento e mensilmente trasmetterà la scheda in Segreteria generale.
16. Ogni gruppo dovrà esprimere nella commissione tanti voti quanti sono i propri consiglieri. I consiglieri facenti parte di gruppi con più consiglieri devono essere depositari di uno o più voti all'interno della stessa commissione. Tale finalità viene attuata mediante l'attribuzione dei voti da assegnare a ciascun consigliere.
17. Ogni consigliere può partecipare senza diritto di voto alle sedute delle commissioni di cui non è componente.
18. La Commissione, su proposta del proprio Presidente, può deliberare, per l'approfondimento di argomenti di particolare rilevanza, la costituzione nel suo seno di apposito gruppo di lavoro o assegnare particolari incarichi, del cui esito riferiranno alla commissione medesima.

Art. 24 – PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

(Art. 38 comma 6 D.Lgs 267/2000 – Art. 19 Statuto)

1. Il Presidente del consiglio, preso atto della costituzione delle commissioni procede alla elezione dei Presidenti delle commissioni mediante votazione palese scegliendoli, per ciascuna commissione, tra i componenti della stessa. Risulteranno eletti coloro che riporteranno la maggioranza assoluta dei voti.
2. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione permanente.
3. Il Presidente esercita le funzioni previste dal presente regolamento ed in particolare: convoca e presiede la Commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti, richiama all'ordine i Consiglieri in caso di comportamento inopportuno o sconveniente, sospende la seduta in caso di disordini in aula e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio comunale.
4. La presidenza delle Commissioni in seduta congiunta è assunta dal Presidente più anziano di età.
5. In caso di assenza del Presidente la commissione, se validamente costituita, opera sotto la presidenza del consigliere anziano presente in seduta. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, la commissione è convocata e presieduta dal consigliere anziano componente, fino alla elezione del nuovo presidente.
6. Il Presidente della commissione cessa dalla carica, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art.19 dello Statuto, anche nel caso in cui perda la qualità di componente della commissione stessa.

Art. 25 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(art. 38 comma 6 D.Lgs 267/2000 – Art. 19 Statuto)

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive e propositive sulle questioni di competenza del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione del Consiglio comunale sono di norma preventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia.
3. Le Commissioni svolgono altresì funzioni di raccordo tra l'esecutivo e il Consiglio. A tal fine gli assessori partecipano, su richiesta, ai lavori delle Commissioni e rispondono oralmente alle interrogazioni in Commissione.

4. Le Commissioni hanno il compito, oltre quanto espressamente stabilito dallo Statuto Comunale di:
 - a) esaminare ed approfondire le proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio in materia di programmi, piani, investimenti, bilancio, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale dell'attività dell'amministrazione del Comune;
 - b) esprimere pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine alle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la loro consultazione da parte della Giunta o del Sindaco;
 - c) promuovere approfondimenti tematici attinenti le materie di competenza di ciascuna Commissione;
 - d) esaminare l'attuazione degli indirizzi, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale.
5. Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
6. Le petizioni popolari di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Comunale, sono assegnate dal Presidente alla competente Commissione consiliare, che le esamina e le approfondisce, anche avvalendosi delle facoltà di audizione degli interessati o di loro rappresentanti.
7. Le Commissioni esprimono il proprio parere sulle proposte di deliberazione di norma entro e non oltre venti giorni dalla data di assegnazione da parte Presidente del Consiglio. Trascorso il termine anzidetto, la proposta è trasmessa per l'esame dell'Assemblea, intendendosi l'argomento esaminato senza osservazioni.
8. Le questioni relative al riparto di competenze tra le Commissioni sono risolte dal Presidente del Consiglio.

Art. 26 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(art. 38 comma 6 D.Lgs 267/2000 – Art. 19 Statuto)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, salva l'ipotesi di cui all'art.24 comma 5, informato l'Assessore di riferimento, in via ordinaria, con avvisi scritti che contengono l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta e l'ordine del giorno della stessa; contestualmente la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Gli avvisi sono recapitati almeno tre giorni prima della riunione; solo in casi di urgenza l'avviso può essere comunicato con ogni mezzo, 24 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora lo richiedano 1/3 dei componenti della Commissione o 1/5 dei Consiglieri comunali. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente riunisce la Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della richiesta per discutere sugli argomenti indicati nella richiesta.
4. Nell'avviso il Presidente altresì è tenuto a convocare la Commissione iscrivendo all'ordine del giorno le questioni rientranti nella competenza del Consiglio proposte dall'Assessore competente o dal Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio.
5. Per la trattazione di argomenti inerenti la competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, anche su proposta di un Presidente di Commissione, può convocare riunioni congiunte, presiedute come da disposizione di cui al comma 4 dell'art.24. La verbalizzazione è effettuata dal Segretario della Commissione il cui Presidente assume la presidenza. Alle sedute congiunte si applicano le norme vigenti sulle Commissioni.

**Art. 27 - FORMULAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Il Presidente, inserisce all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Le proposte di deliberazioni provenienti dalla Giunta, da sottoporre al Consiglio.
2. Le questioni formalmente richieste da 1/5 dei Consiglieri comunali, che sono ritenute di competenza del Consiglio.
3. Le questioni richieste dal Sindaco che, sentito il Presidente del Consiglio, sono ritenute di competenza del Consiglio.
4. Lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e degli altri atti di indirizzo, per riferirlo al Consiglio.

Art. 28 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. All'ora stabilita nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei componenti. La seduta è valida se presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. In caso contrario, il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per trenta minuti dopo di che procede ad un nuovo appello. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente scioglie la seduta.
2. Per ciascun oggetto in esame il Presidente o un consigliere all'uopo delegato relaziona in aula.
3. Per la disciplina delle sedute si applicano le norme stabilite per le riunioni del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

Art. 29 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni possono chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio e/o dei componenti della Giunta alle sedute.
2. Le Commissioni possono avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della partecipazione delle rappresentanze economiche, sociali, culturali, sindacali e professionali territoriali, ogni qualvolta la maggioranza della Commissione ne ravvisi l'opportunità.
3. Le Commissioni possono, inoltre, d'intesa con gli Assessori competenti, richiedere l'intervento alle sedute di funzionari e personale tecnico dell'Amministrazione, delle aziende o degli enti dipendenti dal Comune, nonché dei rappresentanti nominati presso enti ed istituzioni; di tecnici ed esperti anche estranei all'Amministrazione in qualità di consulenti, purchè a titolo gratuito.
4. Le Commissioni possono anche effettuare sopralluoghi, funzionali all'espressione di pareri su questioni ad esse demandate, previa comunicazione al Presidente del consiglio.

Art. 30 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Alle Commissioni è assicurata, per l'espletamento delle funzioni, la disponibilità di locali, attrezzature tecniche di registrazione e personale adeguato.
2. I compiti di Segreteria e di verbalizzazione delle Commissioni sono svolti dalla Segreteria Generale, cui spetta anche il coordinamento e l'assistenza ai lavori delle Commissioni sotto il profilo organizzativo.

3. Il Segretario Generale nomina i segretari delle Commissioni, sentito il parere del Presidente della Commissione consiliare.

Art. 31 - VERBALI

1. I verbali delle Commissioni, sinteticamente redatti, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all'approvazione delle Commissioni al termine della seduta. Quindi trasmessi alla Segreteria della Presidenza del Consiglio per conoscenza degli atti.

Art. 32 - COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 19 comma 6 Statuto)

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Temporanee Speciali per studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in relazione ad un fenomeno di cui il Consiglio necessita di particolare conoscenza, stabilendone altresì la durata.
2. La commissione redigerà relazione scritta che formerà oggetto di apposito argomento da esaminare ed approvare in Consiglio Comunale.
3. Le sedute delle Commissioni Temporanee Speciali di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
4. La composizione, il funzionamento, la disciplina delle adunanze e l'attività di tali Commissioni è disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 33 - COMMISSIONI DI INDAGINE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 19 comma 7 Statuto)

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni di indagine per l'accertamento della regolarità e della correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La nomina dei componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuata con le modalità di cui agli artt. 23 e seguenti del presente Regolamento.
3. La Commissione è composta da n. 3 consiglieri di maggioranza e da n. 2 consiglieri di minoranza. La delibera che istituisce la Commissione definisce le modalità di elezione dei componenti, l'oggetto e l'ambito della inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
4. La deliberazione del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono in seduta segreta. Su richiesta del Presidente il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti

invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente su proposta del Presidente della stessa Commissione, o da un funzionario designato dal Presidente della stessa Commissione di intesa con il Segretario Generale.
7. Nella relazione al Consiglio comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o, diversamente, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti e/o alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Per la validità della seduta e per lo svolgimento dei lavori si rinvia alle norme stabilite per le Commissioni consiliari permanenti

Art. 34 - COMMISSIONE PER LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 38 comma 6 D.Lgs n. 267/2000 – art. 20 Statuto)

1. A seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali all'inizio dei lavori della nuova amministrazione viene costituita una Commissione per lo Statuto e il regolamento del Consiglio comunale, formata da un solo rappresentante di ogni gruppo consiliare con la partecipazione del Sindaco o suo delegato, dei due Vice Presidenti del Consiglio, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Commissione in merito allo Statuto e al regolamento ha i seguenti compiti:
 - a) valutarne lo stato di attuazione,
 - b) elaborare proposte di modifica e integrazione.
3. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Generale.
4. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
5. Il funzionamento, la disciplina delle adunanze e l'attività di tale Commissione è disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del presente regolamento, in quanto compatibili.

Art. 35 - GETTONI DI PRESENZA

1. La partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni di cui al presente capo, ad eccezione della "Commissione per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale", dà diritto all'erogazione dei gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, formalmente istituita e convocata, nella misura stabilita dalla legge.
2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare la percentuale di un quarto dell'indennità prevista per il Sindaco.

Art. 36 – RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

(art. 38 comma 3 D.Lgs n. 267/2000)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente capo disciplina la gestione delle risorse, dei servizi, delle attrezzature messe a disposizione per il

funzionamento del Consiglio comunale, delle sue articolazioni, degli uffici al suo servizio e dei gruppi consiliari.

2. Ai gruppi consiliari è assicurato, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di appositi locali e strumenti operativi necessari al funzionamento. I gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del personale, delle strutture e dei servizi del Comune.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e previa decisione assunta dall'ufficio di presidenza, entro il 30 settembre di ciascun anno propone al Sindaco l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento del Consiglio comunale, della presidenza del Consiglio comunale, dei gruppi consiliari.
4. Qualora la Giunta, con motivata decisione da adottarsi entro 10 giorni, ritenga di non aderire alla proposta avanzata dal Presidente del Consiglio comunale, lo stesso, previo rinnovato parere della Conferenza dei Capigruppo, inserisce all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio utile del mese di ottobre o del primo del mese di novembre la proposta di deliberazione di un atto di indirizzo avente per oggetto l'entità e l'allocatione delle risorse finanziarie da attribuire, su base annua, per il funzionamento del Consiglio comunale, della presidenza del Consiglio e dei gruppi consiliari.
5. Le risorse complessive di cui al presente capo vengono annualmente destinate alla realizzazione di attività della presidenza e dei gruppi consiliari.
6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese sono assunti dal responsabile competente sulla base dei regolamenti vigenti nell'Ente. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio.
7. Il quadro riassuntivo delle somme impegnate e di quelle versate per il funzionamento degli organismi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

TITOLO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 37 - ATTRIBUZIONI GENERALI

Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo ed ha le seguenti attribuzioni generali:

- a. compie gli atti di amministrazione riservati dalla legge e dallo statuto;
- b. delibera lo statuto comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- c. approva gli statuti delle sue aziende;

- d. delibera i regolamenti dei servizi, tra cui il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei Contratti;
- e. approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i Piani Finanziari, i programmi di Opere Pubbliche, i Bilanci Pluriennali e relative variazioni, i Conti consuntivi, i Piani territoriali e Urbanistici, i Piani particolareggiati ed i Piani di recupero, i Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- f. approva, anche nell'ambito di altri documenti programmatori, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, prevedendo l'elenco dei lavori per settore dando indirizzo sulle priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore, approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- g. delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- h. discute la relazione dei revisori, ove questi riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente;
- i. ratifica l'adesione all'accordo di programma, quando comporta variazione agli strumenti urbanistici;
- l. approva a maggioranza assoluta la proposta di revisione dei comitati di quartiere.

Art. 38 - COMPITI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

1. Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:
 - a) delibera, nella prima adunanza, sugli argomenti di cui all'articolo 4;
 - b) istituisce, secondo la previsione statutaria, commissioni e se ne avvale nella sua
 - c) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile;
 - d) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio.
 - e) procede, nel caso di sospensione di un Consigliere intervenuta ai sensi dell'art.11 D.Lgs. n. 235/2012, alla sua temporanea sostituzione, da valere fino alla cessazione della sospensione, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza procede alla surrogazione.
 - f) delibera la surroga dei Consiglieri;
 - g) determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, le indennità ai propri amministratori.

Art. 39 - COMPITI IN MATERIA DI BILANCIO

1. Il Consiglio Comunale svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:
 - a. prima del bilancio definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e stabilisce le relative tariffe e verifica la qualità e quantità delle aree che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e ne stabilisce il prezzo di cessione;

- b. delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta, il DUP (Documento Unico di Programmazione) e la nota di aggiornamento, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro la data fissata per legge;
- c. delibera, sulla base della proposta di deliberazione della Giunta dello schema di rendiconto e della relazione dei revisori, il conto consuntivo entro la data fissata per legge;
- d. delibera la variazione di assestamento generale, entro il 31 luglio di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva;
- e. effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, per squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
- f. ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- g. delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h. delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i. assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi;
- j. effettua gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali; riconosce i debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- l. delibera le variazioni al bilancio e adotta apposita variazione al bilancio annuale ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, e contestualmente modifica il Bilancio pluriennale e il DUP per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione;
- m. adotta la deliberazione della garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte;
- n. delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Art. 40 - ATTRIBUZIONI CONNESSE AL DISSESTO

1. In caso di dissesto finanziario dell'ente, adotta le seguenti determinazioni:
 - a. delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto;
 - b. revoca, in caso di dissesto, il bilancio approvato per l'esercizio successivo;
 - c. individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento;
 - d. delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;
 - e. individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori;
 - f. presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
 - g. presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio.

Art. 41 - ALTRE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale esercita altresì le seguenti competenze:

1. Nomina il difensore civico ed ha con l'organo i rapporti secondo la disciplina statutaria.
2. Nomina (ai sensi dell'art.49 comma 1 dello Statuto) l'organo di revisione con il quale collabora nella sua attività di controllo e indirizzo, secondo le norme statutarie e regolamentari; discute il referto trimestrale dei revisori e quello riguardante gravi irregolarità nella gestione.
3. Approva gli indirizzi da osservare per le sue aziende e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza e nomina i rappresentanti del Consiglio presso tali organismi.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Esprime gli indirizzi in tema di orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
6. Provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno alla Commissione operante presso l'Ufficio Imposte.
7. Istituisce gli organismi di decentramento e di partecipazione previsti dall'art.53 dello Statuto, ne approva i compiti e le norme sul funzionamento.
8. Approva a maggioranza assoluta la costituzione del consorzio, lo statuto e la convenzione.
9. Approva l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione dei Comuni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fissa il giorno delle sedute consiliari.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede nella quale la medesima ha luogo.
3. Il Consigliere Comunale non residente nella Città di Matera, ai fini della consegna di tutti gli atti attinenti al suo mandato ivi comprese la convocazione del Consiglio comunale e delle commissioni, dovrà eleggere domicilio nella Città di Matera.
L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa è prima o seconda convocazione; in mancanza, l'adunanza si intende ordinaria e di prima convocazione.
4. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione; in tal caso l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.
5. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non è indicato il giorno e l'ora della seconda, il Consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
6. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale.
7. L'ufficio relazioni con il pubblico del Comune dispone la pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare nella seduta.

Art. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

(art. 38 comma 2 e art. 39 D.Lgs. 267/2000)

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio o con altra modalità prevista dalla legge, e trasmesso ai Consiglieri, al Sindaco ed al Segretario Generale, di norma mediante sistemi telematici di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, preventivamente indicato dal consigliere. Il Consigliere Comunale non residente nella Città di Matera, ai fini della consegna di tutti gli atti attinenti al suo mandato ivi comprese la convocazione del Consiglio comunale e delle commissioni, dovrà eleggere domicilio nella Città di Matera o fornire indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere gli atti.
2. L'avviso per le sedute ordinarie è trasmesso con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e almeno tre giorni prima di quello fissato per le sedute straordinarie.

3. Nel computo dei giorni non va calcolato il dies a quo, mentre va tenuto conto del dies ad quem e sono compresi i giorni festivi.
4. Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
5. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Se dopo la trasmissione degli avvisi, occorre aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti ed improrogabili, sentita la Conferenza dei Capigruppo, è dato avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori previsti dalla legge.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art. 44 - ELENCO DEGLI ARGOMENTI

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:
 - a) mozioni/interrogazioni dei consiglieri;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;
 - d) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;
 - e) ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta;
 - f) argomenti stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta;
 - g) argomenti richiesti da 1/5 dei Consiglieri.
2. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivocabile il contenuto della determinazione da adottare. Qualora la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri, il Presidente inserisce al primo punto all'ordine del giorno, l'esame delle questioni proposte.
3. All'Ordine del Giorno già diramato, possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza del termine di cui all'art. 43 comma 6.
4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. Tuttavia, qualora la Conferenza dei Capigruppo lo decida preliminarmente o il Consiglio comunale lo decida all'unanimità, potranno essere discussi e votati argomenti che non richiedano l'adozione di un provvedimento amministrativo.
5. Gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono depositati sotto forma di proposte di deliberazioni, formulate dagli uffici complete in ogni parte. La proposta, in particolare contiene:
 - a. l'intestazione, nella quale sono indicati gli elementi formali dell'atto: la composizione dell'organo, la data, l'ora e il luogo della riunione, il nome del segretario verbalizzante;

- b. la premessa, nella quale sono descritti gli elementi di fatto e di diritto riguardanti la determinazione amministrativa da adottare;
 - c. la motivazione nella quale sono esposte le ragioni giuridiche che sono a fondo della determinazione;
 - d. il dispositivo che rappresenta la parte contenutistica del provvedimento e costituisce la dichiarazione di volontà della Giunta.
6. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.
7. Le proposte contengono gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono, compreso il parere della commissione consiliare competente, salvo i casi di comprovata e motivata urgenza. Sulle proposte deve essere acquisito il parere di legittimità reso dal Segretario generale nell'ambito delle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune di cui all'articolo 97, comma 2, del T.U. 267/2000.

Art. 45 - DEPOSITO DEGLI ATTI
(art. 38 comma 2 e art. 39 D.Lgs. 267/2000)

1. Le proposte di deliberazioni, unitamente agli atti e documenti che delle stesse costituiscono parte integrante od allegato, iscritte all'Ordine del Giorno devono essere depositate presso la Segreteria Generale.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. I Consiglieri possono prenderne visione durante le ore d'ufficio e chiederne copia. La presa visione può essere assicurata altresì attraverso invio tramite posta elettronica.
4. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.
5. A disposizione dei Consiglieri è depositata altresì copia del resoconto stenografico della seduta precedente, della quale i Consiglieri possono estrarre copia relativamente alla parte che interessa.

Art. 46 - DURATA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Presidente del Consiglio sentiti i capigruppo può stabilire il tempo massimo di durata del Consiglio.
2. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, questi vengono inseriti nella successiva seduta con ordine di precedenza rispetto agli altri, fermo restando l'ordine di trattazione stabilito all'art. 44 del presente regolamento.
3. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio comunale con il voto

favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

CAPO III **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Art. 47 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la Sala Consiliare.
2. Per esigenze eccezionali, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio, anche in luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattr'ore prima.
3. Durante il corso delle sedute consiliari sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Art. 48 - SEDUTE ORDINARIE E D'URGENZA

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria.
2. Può essere convocato d'urgenza per fatti contingenti, per motivi eccezionali o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza, per domanda di un quinto dei Consiglieri, su richiesta del Sindaco o per ordine del Prefetto.
5. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Presidente del Consiglio non vi provveda, la convocazione é disposta dal Prefetto.
6. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone con cadenza mensile una specifica seduta, esclusivamente in prima convocazione, destinata alla trattazione delle interrogazioni formulate dai Consiglieri comunali. In tale seduta sono trattate, salvo casi di particolare urgenza, esclusivamente le interrogazioni presentate nei quindici giorni precedenti la data in cui l'ordine del giorno è compilato. Alla seduta partecipano anche i Dirigenti dei settori interessati dalle interrogazioni. Alla seduta destinata esclusivamente alle risposte ad interrogazioni non si applica alcun quorum, in deroga a quanto previsto nel successivo art.51, essendo sufficiente, oltre alla presenza del Presidente del Consiglio, esclusivamente quella del Consigliere interrogante.

Art. 49 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta ai sensi dell'art. 51 o per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima. Tali circostanze devono risultare dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata e che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.
3. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta con le medesime modalità previste per la seduta di prima convocazione.
5. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o dichiarata sciolta, purchè se ne sia dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
6. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo dieci giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
7. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione, salvo quanto previsto dal precedente comma 5.
8. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Art. 50 - SEDUTE APERTE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta cosiddetta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza.
2. A tali sedute possono partecipare tutti i cittadini singoli od in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi. Possono altresì essere invitati organi di governo di altri enti territoriali.
3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari determinerà di volta in volta modalità e procedure per lo svolgimento delle sedute ed il Presidente del Consiglio le renderà note all'apertura della seduta stessa.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto.
5. Le sedute aperte sono considerate a tutti gli effetti sedute consiliari anche ai fini dell'erogazione del gettone di presenza ai Consiglieri partecipanti.

Art. 51 - NUMERO LEGALE E VALIDITA' SEDUTA
(1^a e 2^a convocazione)
(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 52 - ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE E SEDUTA DESERTA
(art. 38 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)

1. Decorsi trenta minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, accerta il numero dei Consiglieri presenti; la verifica è effettuata tramite l'apparecchiatura elettronica o per appello nominale.
2. In seguito a tale accertamento, verificata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti aggiornandola in seconda convocazione, se prevista, o a nuova data da concordare nella Conferenza dei Capigruppo.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun consigliere anche nel corso della seduta o durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia o meno in numero legale, a meno che ciò non rilevi all'esito di una votazione o non sia richiesto da un consigliere. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente deve sospendere la seduta per cinque minuti, trascorsi i quali effettua la verifica del numero legale dei presenti mediante appello nominale a cura del Segretario. Il consigliere che abbia chiesto la verifica è computato nel numero legale.
5. Qualora su attestazione del Segretario Generale, sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta. In tal caso valgono le procedure di cui al comma 2 che precede.
6. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 53 – SCRUTATORI: NOMINA E FUNZIONI

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa fra i Consiglieri presenti tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo nelle votazioni sia pubbliche che segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano, ove richiesto, sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

Art. 54 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

(art. 38 comma 7 D.Lgs n. 267/2000)

1. Le sedute consiliari sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque e senza discussione, può assistervi.
2. Il Consiglio può determinare, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro Consigliere, che taluni oggetti vengano trattati in seduta segreta, anche durante il corso della discussione, qualora sussistano od intervengano motivi che riguardino la riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, carattere, capacità e comportamenti di persone, gruppi o imprese, il Presidente invita i Consiglieri a sospendere la discussione e disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito stabilendo che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma 5 che segue, escano dall'aula.
4. Le determinazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono adottate dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, gli Assessori ed il Segretario Generale e il personale che lo coadiuva, tutti vincolati al segreto d'ufficio
6. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
7. I verbali delle sedute segrete devono essere collezionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

Art. 55 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

(art. 97 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 35 Statuto)

1. Il Segretario Generale:
 - a)- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b)- è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - c)- se richiesto dal Presidente o con suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti,
 - d)- coadiuva il Presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito dal Vice Segretario, ove esista, o da un Dirigente dell'Ente, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia.
3. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al Segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il Segretario si allontana dall'aula durante la discussione e la deliberazione. Le sue funzioni sono assolte dal Vice Segretario o da un Dirigente, se presenti in aula.
4. Il Segretario Generale non ha diritto di voto, ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione, può esprimere altresì, il parere di conformità su proposte di deliberazioni ed emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

Art. 56 - ORDINE DEI LAVORI

1. Non oltre il termine di 30 (trenta) minuti dall'ora fissata dalla convocazione, il Presidente invita il Segretario Generale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.
2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.
3. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Presidente o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.
4. Nessuna proposta che non sia attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno tranne questioni di eccezionale urgenza che vanno votate dal Consiglio Comunale e che non comportino comunque parere di regolarità tecnica e contabile.
5. Il Presidente può, in ogni momento nel corso della seduta, disporre l'accorpamento della discussione di oggetti distinti la cui trattazione congiunta appaia più opportuna.
6. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere in corso di seduta al Presidente di fare comunicazioni al Consiglio; in tal caso, il Presidente rende nota al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Nel merito di tali comunicazioni è consentito l'intervento di un solo consigliere per ogni gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

Art. 57 - NORME GENERALI SULLA DISCUSSIONE

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del soggetto proponente o da quella del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
3. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti.
4. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, nel rispetto delle modalità di cui ai successivi artt. 62 e 63.
5. Il Presidente può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare le proposte di emendamento presentate, senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.
6. Il Presidente può autorizzare dirigenti comunali o funzionari a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
7. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore.
8. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

9. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
10. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 58 - DISCIPLINA E TEMPI DEGLI INTERVENTI

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. I Consiglieri e i componenti della Giunta intervengono dal proprio posto rivolgendosi sempre al Consiglio esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.
2. Il Sindaco, l'Assessore delegato o l'eventuale Consigliere relatore illustrano la deliberazione in discussione per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per ulteriori precisazioni o chiarimenti; al termine degli interventi dei Consiglieri il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero per non oltre dieci minuti, la seconda per replicare o per mozione d'ordine, fatto personale o dichiarazioni di voto per non oltre cinque minuti.
4. Sono vietate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri; è garantito al Consigliere iscritto a parlare di pronunciare liberamente il proprio intervento nei limiti di tempo previsti dal presente regolamento.
5. I tempi degli interventi sono regolati con apposita apparecchiatura elettronica in dotazione all'Amministrazione.

Art. 59 - MOZIONE D'ORDINE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Sulla mozione d'ordine possono prendere la parola, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno.
3. La votazione su una mozione d'ordine viene espressa per alzata di mano.

Art. 60 - FATTO PERSONALE

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse o diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Presidente, uditi i motivi della richiesta, decide sull'ammissibilità della stessa.
4. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti. Qualora non lo ravvisi, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano, senza discussione
5. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
6. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamento sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 61 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

(art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. La questione "pregiudiziale" consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione "sospensiva" consiste nella richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
4. La questione è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, soltanto un Consigliere contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 62 - PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono essere proposti subemendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, di norma entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza; i subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.
5. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso dell'adunanza, il Presidente fa accertare dal Segretario Comunale la necessità e possibilità di ottenere l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri. Ove non sia accertata tale acquisizione immediata, il Presidente rinvia l'ulteriore trattazione della delibera successivamente all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno, oppure quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, il Consiglio può rinviare la votazione ad una seduta successiva. In tal caso tuttavia i pareri devono essere acquisiti e depositati almeno ventiquattro ore prima della votazione per consentire al proponente eventuali necessarie modificazioni d'intesa con gli Uffici.
6. Le integrazioni e le modificazioni al testo di una deliberazione presentate dal relatore, in fase

di illustrazione sono automaticamente recepite nella delibera stessa e quindi non necessitano di apposita votazione ai sensi dell'art.73 e seguenti del presente regolamento.

Art. 63 - ESAME DEGLI EMENDAMENTI

1. Preliminarmente alla discussione generale, gli emendamenti presentati a norma del precedente art. 62 vengono illustrati al Consiglio dal proponente.
2. Esaurita la discussione generale, che dovrà comprendere anche la discussione sugli emendamenti, il relatore o il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono e sono posti in votazione prima quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 64 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne può riassumere l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 65 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Ciascun Capogruppo o suo delegato può preannunciare il voto a nome del proprio gruppo per non più di cinque minuti.
2. Gli altri Consiglieri possono prendere la parola per motivare il proprio voto per non più di tre minuti solo se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a)- quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - b)- nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali di cui all'art. 61;
 - c)- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

CAPO IV INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 66 - SINDACATO ISPETTIVO

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.

2. Interrogazioni e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Art. 67 - INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. Copia di ogni interrogazione presentata, ai fini degli adempimenti di cui ai successivi commi, deve essere inviata dal Consigliere interrogante anche al Presidente del Consiglio comunale.
3. Alle interrogazioni è data, di norma, risposta orale in apposite sedute del Consiglio comunale che il Presidente del Consiglio deve convocare con cadenza mensile. Se richiesta, è fornita anche risposta scritta, entro trenta giorni dalla presentazione della interrogazione. Il Consigliere interrogante può chiedere che alla interrogazione sia fornita esclusivamente risposta scritta. Copia della risposta fornita, ai fini degli adempimenti di cui ai commi successivi, deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio comunale.
4. A cura della presidenza del Consiglio comunale, tutte le interrogazioni presentate dai Consiglieri sono mensilmente raccolte in un unico elenco contenente l'oggetto delle interrogazioni medesime, il destinatario di queste ultime ed i nominativi dei Consiglieri interroganti, che viene affisso per giorni quindici in apposito albo istituito presso la presidenza. Sempre mensilmente, ed a cura della presidenza, viene affisso per quindici giorni l'elenco delle interrogazioni presentate che ancora non hanno ottenuto risposta. E' facoltà del Consigliere interrogante chiedere che l'interrogazione non sia compresa nei suddetti elenchi.
5. L'interrogazione non può dar luogo a discussione in Consiglio comunale. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno, parlando per non più di cinque minuti.
6. Copia della risposta scritta viene messa a disposizione dei Consiglieri presso la presidenza del Consiglio comunale.
7. Se il Consigliere interrogante non è presente in aula al momento in cui viene chiamato per leggere l'interrogazione, quest'ultima è dichiarata decaduta dal Presidente del Consiglio. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Art. 68 - MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione può essere presentata da un consigliere capogruppo o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la

mozione è posta in votazione. Successivamente, sono posti ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.
5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interrogazioni possono rinunciarvi e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Art. 69 - MOZIONE DI SFIDUCIA AL SINDACO

(art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 – art. 24 Statuto)

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario Generale ed è immediatamente comunicata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.
2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'Assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.
3. In caso di approvazione, il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta.
4. Il Segretario Generale effettua la comunicazione al Prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Art. 70 - ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nella espressione di un voto politico per formulare istruzioni e direttive al Sindaco o alla Giunta su temi di carattere politico o amministrativo di competenza dell'Amministrazione comunale riguardo argomenti proposti all'esame del Consiglio.
2. Sugli argomenti in discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente secondo l'ordine di presentazione e sono votati prima della votazione sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
4. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera decaduto, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.
5. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.
6. Gli ordini del giorno vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo che sia ultimata la discussione sull'argomento con il quale hanno attinenza.

7. Gli ordini del giorno, presentati in Consiglio, che non attengono agli argomenti in discussione saranno oggetto di dibattito nel successivo Consiglio Comunale tranne per i casi che rivestono eccezionale urgenza.

CAPO V

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 71 - VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

(art. 78 D.Lgs. n. 267/2000)

1. La votazione non può aver luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 51; nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche per l'assessore che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento.
4. I Consiglieri che si astengono dal voto, per i motivi di cui al comma 2, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

Art. 72 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per mozione d'ordine sulle modalità e regolarità della votazione.
2. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio sia chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a)- prima le questioni pregiudiziali, comportanti l'esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 61;
 - b)- quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 61;
 - c)- successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 3;
 - d)- poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora il Presidente abbia disposto la votazione per parti separate ai sensi dell'art. 77;
 - e)- infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 73 - VOTAZIONE PALESE

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Lo scrutinio palese avviene per alzata di mano oppure, ove installato, mediante dispositivo elettronico.
2. Nel caso di alzata di mano il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione. Nel caso di procedimento elettronico il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto premendo i relativi tasti, in un tempo di votazione non inferiore a dieci secondi e non superiore a trenta secondi.
3. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico si procede con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del successivo art. 74.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale e degli scrutatori il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova una sola volta, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono devono risultare nominativamente a verbale.

Art. 74 - CONTROPROVA DELLA VOTAZIONE CON DISPOSITIVO ELETTRONICO

1. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente prima della proclamazione del risultato.
2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a)- per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b)- per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 75 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente.

Art. 76 - VOTAZIONE SEGRETA

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per le deliberazioni, mozioni o ordini del giorno che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità personali e capacità di determinate persone, o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. In particolare si procede a votazione segreta per nomine o elezioni di persone di competenza del Consiglio, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.
3. La votazione segreta avviene tramite il sistema delle schede o tramite dispositivo elettronico, ove installato.
4. Qualora la votazione avvenga tramite il sistema delle schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.
5. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna e il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle; sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
7. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il Presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in aula. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione non possono prendere parte alla seconda votazione.
9. La circostanza di aver effettuato la votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 77 - VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Se la proposta di deliberazione si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.
2. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo finale approvato per parti o modificato.

Art. 78 - VOTO LIMITATO

1. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato secondo le disposizioni vigenti per la nomina della commissione elettorale comunale di cui all'art.17.
2. Qualora il numero delle persone da nominare o designare renda impossibile l'adozione della modalità di cui sopra, si procede con il voto limitato al numero dei nominandi o designandi attribuiti alla minoranza.

Art. 79 - CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E PARITÀ DI VOTO

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.
4. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta, esclusi i casi di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.
6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.
7. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
8. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.
9. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivano una maggioranza qualificata.

Art. 80 - COMPUTO DEI VOTANTI

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a)- nel caso di votazione palese, non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b)- nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti, per cui il Consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione e non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 81 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con la formula "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 82 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario, procede a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In tal caso ne dispone l'immediata ripetizione, con ammissione alla nuova votazione limitata ai soli Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

CAPO VI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 83 - IL PROCESSO VERBALE

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Generale del Comune o di chi legalmente lo sostituisce e che ne cura la conservazione, anche informatica, della trascrizione della registrazione dell'adunanza comprensiva della discussione e dei singoli interventi. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente.
2. Oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la seduta, il verbale deve contenere:
 - a)- l'attestazione che la convocazione è stata comunicata dal Presidente del Consiglio con inviti scritti notificati ai Consiglieri con le modalità di cui all'art.43;
 - b)- la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - c)- se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - d)- se la seduta sia pubblica o segreta;
 - e)- l'elenco dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - f)- la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Presidente del Consiglio;
 - g)- il nome del Segretario, o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
 - h)- i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
 - i)- il testo del preambolo e del dispositivo della delibera;
 - j)- il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali.
3. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, la forma delle votazioni e il loro esito, il voto dei Consiglieri nelle votazioni

per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.

4. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.
5. Ciascun Consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositare una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale l'inserzione integrale nel processo verbale.
6. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso.

Art. 84 - APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

1. Il processo verbale definitivo viene pubblicato sul sito Internet del Comune.
2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale.
3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.
5. Se le rettifiche sono state approvate, il verbale di rettifica deve essere pubblicato sul sito Internet del Comune.

Art. 85 - INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito internet dell'Amministrazione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 86 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro il limite dell'educazione e del civile rispetto, ferma restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali e dalle leggi in vigore a tutela della riservatezza.
3. Se un Consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.
4. Dopo due o più formali richiami all'ordine oppure, in casi gravi, indipendentemente dai richiami, il Presidente esprime una censura che viene riportata a verbale; laddove il Consigliere persista nel suo comportamento, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, che produce l'effetto di escludere il Consigliere dalla ulteriore partecipazione ai lavori della seduta. Qualora il Consigliere espulso non si allontani spontaneamente dall'aula, è considerato assente ad ogni effetto.

Art. 87 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori devono partecipare alle sedute del Consiglio comunale con funzione di relazione ed intervento, se richiesto, quando le materie all'ordine del giorno sono di propria competenza.
2. Gli Assessori prendono parte alla discussione, nelle modalità e secondo la disciplina prevista per i Consiglieri comunali ai sensi dell'art.86 del presente regolamento.
3. L'assessore relatore dell'argomento inserito all'ordine del giorno è responsabile della proposta oggetto della competenza della delega conferitagli dal Sindaco.
4. Agli assessori si applica altresì quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 86 del presente regolamento.

Art. 88 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, Presidenti dei Consigli di quartiere per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità di cui al precedente art. 50.

Art. 89 - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi nella parte dell'aula ove siedono i Consiglieri.
2. Il pubblico che assiste alle sedute consiliari in uno spazio ad esso riservato, deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, anche attraverso l'esposizione di striscioni e cartelli.
3. Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale di espellere gli autori del disordine.
4. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta a meno che il Consiglio non deliberi che la seduta prosegua senza la presenza del pubblico.

Art. 90 - PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'INFORMAZIONE

1. I giornalisti, fotoreporter e teleoperatori seguono i lavori consiliari dallo spazio dedicato alla stampa, ove esistente, e devono preventivamente accreditarsi presso l'ufficio stampa comunale con comunicazione scritta firmata dal direttore dell'organo di informazione, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio che specifichi, in caso di ripresa, le modalità di ripresa e di diffusione della stessa.
2. A tale scopo il responsabile del servizio stampa del comune predispone e conserva un apposito elenco dei giornalisti ed operatori, recante l'indicazione delle testate presso cui operano. Giornalisti e operatori dell'informazione improntano il loro comportamento in aula alle norme di correttezza e di rispetto dei lavori del massimo organo deliberativo della città.
3. Le interviste agli amministratori devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 91 - RIPRESA TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. L'Amministrazione Comunale assicura con propri mezzi le riprese video delle sedute del Consiglio comunale che vengono pubblicate integralmente sul sito internet del Comune.
2. Non è pertanto consentita, ad esclusione di giornalisti e degli operatori dell'informazione con le modalità previste dall'art. 90, l'effettuazione di registrazioni video.

Art. 92 - DISORDINI IN AULA

1. Qualora insorga tumulto in aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, questi sospende la seduta allontanandosi dall'aula. La seduta sospesa può riprendere solo se viene a cessare ogni forma di disordine e di tumulto, altrimenti la seduta si intende sciolta.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato nelle forme previste dall'art. 43 per i casi di urgenza.
3. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti di Polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
4. Il Presidente, ove si ravvisi la necessità di intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o scioglie la seduta.
5. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente.

Art. 93 - DIVIETO D'USO DI TELEFONI CELLULARI

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità di usare il telefono è tenuto ad allontanarsi dall'aula.

TITOLO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 94 - DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni loro spettanti, i Consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri, autorizzati formalmente dal Presidente del Consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto ai rimborsi previsti dall'art. 84 D.Lgs. n.267/2000 e dalle altre leggi in materia.
4. Il Presidente del Consiglio comunale per le proprie missioni non necessita di apposita autorizzazione.

Art. 95 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

(art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato. Essi, nei casi specificatamente determinati dalla legge, sono tenuti al segreto e devono rispettare il divieto di divulgazione di dati personali.
2. Le richieste presentate dai Consiglieri vanno indirizzate al responsabile del servizio competente.
3. Il rilascio di copia di atto o documento deve avvenire nell'immediatezza, qualora possibile, salvo che la richiesta comporta complesse ricerche documentali o si riferisce ad atti particolarmente complessi, nel rispetto massimo di dieci giorni
4. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno altresì diritto, previa comunicazione scritta inoltrata al Presidente del Consiglio comunale:
 - di accedere alle sedi delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni;
 - di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni, tutte le notizie e la documentazione richiesta.

Art. 96 - DIRITTO DI INIZIATIVA

(art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.
3. Qualora la qualificazione giuridica dell'atto di iniziativa non risulti corretta, l'Ufficio di Presidenza può darne diversa definizione ai sensi delle disposizioni del regolamento.
4. I documenti di cui al comma 2 devono essere presentati in forma scritta da uno o più Consiglieri anche in via telematica, secondo le disposizioni di cui al *CAPO IV*; l'esame dei medesimi avviene secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 97 - DIRITTO DI INIZIATIVA SU ATTI DELIBERATIVI

(art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. Gli uffici comunali assicurano ai Consiglieri che lo richiedano il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai Consiglieri proponenti, è inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale la trasmette al Segretario Generale affinché acquisisca i pareri degli uffici competenti e ne informi la Giunta; i pareri degli uffici devono essere espressi di norma entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La proposta di deliberazione, corredata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati, è trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio comunale utile indicando l'oggetto e il Consigliere proponente.

Art. 98 - INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI

(art. 82 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Ai Consiglieri effettivamente partecipanti alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari è corrisposto un gettone di presenza in esecuzione alle leggi vigenti.

Art. 99 - PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E ASSICURAZIONE
(art. 86 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000)

1. L'Amministrazione, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del Sindaco, di Assessori, e di Consiglieri comunali per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendoli assistere da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dagli amministratori sopraindicati tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. L'Amministrazione Comunale può stipulare apposita polizza assicurativa con premio a carico dell'ente relativamente al solo rischio derivante da atti o fatti illeciti posti in essere dagli amministratori con colpa lieve.

CAPO II
DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 100 - OBBLIGO DI PRESENZA

1. È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare l'assenza. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché ne prenda nota a verbale.
2. L'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato è giustificata al Presidente del Consiglio comunale.
3. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenze dal Comune per affari istituzionali indilazionabili o altri gravi motivi, da comunicarsi preventivamente al Presidente del Consiglio.

Art. 101 - OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 102 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i Consiglieri si devono allontanare dall'aula, informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

**Art. 103 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI
AMMINISTRATORI**

(art. 14 D.Lgs. n. 33/2013)

1. I Consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale la dichiarazione e gli atti utili per consentire il rispetto degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale nel rispetto dei termini e con le modalità disciplinate nell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 104 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

1. I Consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale la dichiarazione e gli atti attestanti le spese elettorali nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 105 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 106 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dei Consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 107 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

(art. 17 Statuto)

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo adeguatamente documentato restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio.
2. L'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, rilevata d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore del Comune, previo accertamento del Segretario Generale, comporta per il Presidente la contestazione, con lettera raccomandata, con la quale concede un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Il Presidente, qualora non ritenga idonee le giustificazioni addotte, ovvero qualora queste non siano state prodotte nel termine assegnato, previo parere non vincolante della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta di dichiarazione di decadenza del Consigliere interessato.

4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto palese favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.
5. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Art. 108 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI

(art. 45 D.Lgs. n. 267/2000)

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto, anche nel caso in cui tutti i consiglieri eletti nella detta lista abbiano aderito ad altro gruppo consiliare.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il Consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche qualora il Consiglio debba provvedere, a norma dell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, alla temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica.

NORME FINALI

Art. 109 - PUBBLICITÀ

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 110 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.